

# La Finanziaria 2008 commentata

**ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007**

300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le

modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti Commissioni parlamentari.

301. A decorrere dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

302. Le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296; a tal fine, con decreto del Mini-

stro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 296.

303. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al

comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.

All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

306. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

307. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della

Continua a pag. 34

## Commenti

### Comma 265

Come si ricorderà, con l'art. 35 del dl 223/2006 sono state introdotte disposizioni che consentono al fisco di rettificare il corrispettivo della cessione di immobili basandosi sul valore normale del bene. La Finanziaria precisa ora che, per gli atti formati anteriormente al 4/7/2006, le predette disposizioni hanno valore di presunzione semplice. In sostanza, al di là del dato letterale, la norma intende stabilire che, per gli atti pregressi, non è consentito al fisco procedere alla rettifica basandosi esclusivamente sul valore normale dell'immobile.

### Comma 266-268

Istituita la figura dei «gruppi d'acquisto solidali», per i quali vengono introdotte disposizioni fiscali di favore. Sono definiti tali le associazioni non lucrative costituite solo per acquistare e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricambio, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale. Le attività svolte da questi soggetti non si considerano commerciali né agli effetti dell'Iva, fermo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, settimo comma, dpr 633/72 (democrazia interna, vincoli patrimoniali, ecc.) né agli effetti dell'imposizione diretta.

### Comma 269

Il fisco allenta un po' la morsa sull'attività repressiva nei confronti degli esercenti che non emettono scontrini e ricevute fiscali. Per fare scattare i presupposti di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione, occorreranno infatti quattro violazioni nell'arco di cinque anni, e non più tre. Le quattro infrazioni, inoltre, dovranno risultare commesse in giorni diversi.

### Comma 270

Sanatoria per i mini-ritardi nella trasmissione degli elenchi clienti e fornitori: viene infatti stabilito che si considerano validi gli elenchi trasmessi entro il 15 novembre 2007 (dunque oltre la scadenza di legge del 15 ottobre 2007).

### Comma 271

Rinvitata di un anno, al 1° gennaio 2009, la disposizione secondo cui i registratori di cassa di nuova immissione sul mercato dovranno essere in grado di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate (prevista dal dl n. 223/2006 e tuttora in attesa di attuazione).

### Comma 272

Nessun rimborso e nessuna iscrizione a ruolo per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e per le altre indennità e somme e per le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per quelle definite con atto con data certa anteriore alla data dell'inizio del rapporto e delle indennità di mobilità e trattamenti di integrazione salariale, come indicati dalle lettere c) e c-bis, dell'articolo 17, del medesimo Testo unico, se l'imposta effettivamente a debito o a credito risulta inferiore a 100 euro.

### Comma 273

Le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 (denuncia e decorrenza delle variazioni dei redditi fondiari) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché la richiesta contenga anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione culturale da rendere allo stesso catasto terreni.

I redditi indicati producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione, in deroga alla norma-

tiva vigente.

### Comma 274

Il ministero dell'economia e delle finanze è contitolare delle banche dati relative al sistema integrato in materia tributaria e finanziaria, finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico, per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

### Comma 275

Con la sostituzione della nuovissima lettera e), del comma 3-bis, dell'articolo 9, dl n. 557/1993, recante i requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati strumentali alle attività agricole, si conferma il mantenimento della qualifica per gli immobili utilizzati per l'agriturismo, limitatamente a quelli utilizzati per detta attività, ma solo se l'esercizio rispetta le disposizioni contenute nella legge quadro. (Legge n. 96/2006).

### Comma 276

Ogni qual volta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni e nei casi di trasferimento per causa morte (mortis causa) coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno l'obbligo di richiedere le volture catastali.

Il comma in commento estende l'obbligo anche agli atti soggetti alla registrazione al registro imprese, tenuto dalle locali camere di commercio, che comportano una qualsiasi variazione nell'intestazione catastale dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche (società), anche se non dipendenti da modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione).

Un provvedimento dirigenziale ad hoc dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni ed i servizi del Ministero dello sviluppo economico darà attuazione alla nuova procedura.

### Comma 277

Con la sola eccezione degli immobili di proprietà privata non dichiarati o in presenza di situazioni di fatto non più coerenti con gli accertamenti presenti in catasto per intervenute variazioni edilizie, per i quali i comuni richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento con la procedura automatizzata, di cui al dm n. 701/1994 (Docfa), gli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia del territorio, sempre in assenza di aggiornamenti in catasto, richiedono detto aggiornamento a cura dei proprietari o dei titolari dei relativi diritti reali.

Nel caso in cui, entro il termine di 90 giorni dall'invito alla regolarizzazione, detti soggetti non procedano alla regolarizzazione degli immobili, il Territorio procederà all'aggiornamento in surrogata, con applicazione a carico degli inadempienti delle sanzioni e degli oneri definiti dalla medesima legge.

### Comma 278

L'art. 23, della legge 27/02/1985 n. 52 che prevedeva che i conservatori dei registri immobiliari dovevano inviare ogni 15 giorni al procuratore della repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine è stato riscritto con la previsione che detta copia deve essere inviata in via telematica o con supporto informatico.

### Comma 279

In deroga a quanto disposto dal comma 1, dell'articolo 2680 del Codice Civile, che dispone la vidimazione del registro generale d'ordine su ogni foglio a cura del presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli ed il giorno in cui sono stati vidimati, e fino a quando non sarà completamente attuato quanto prescritto dal codice dell'amministrazione digitale, detta vidimazione dovrà essere eseguita dal conservatore.

Segue da pag. 33

Corte di giustizia delle Comunità europee.

308. A decorrere dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 296. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese steso non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse del-

le persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

310. L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

311. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei confronti della regione Calabria e rientranti nella regolazione

delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.

312. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispet-

to dei piani urbanistici comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.

314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre all'individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei

programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeo-

## Commenti

### Comma 280

Stanziate 12 milioni di euro, di cui 4 milioni nell'anno 2008 ed i restanti nell'anno 2009, per gli incentivi alla mobilità territoriale e per la corresponsione delle indennità di trasferta per il personale dipendente del Territorio, con riferimento all'attuazione del processo di decentramento.

Per quanto concerne la copertura dei maggiori oneri, si deve far fronte con le maggiori entrate derivanti dalla regolarizzazione degli immobili, di cui ai commi 276 e 277 della legge in commento e con le riduzioni dei costi ottenute in tema di semplificazione della materia ipotecaria, come introdotte dai commi 278 e 279.

### Comma 281

Con riferimento alle attribuzioni agli enti locali delle funzioni inerenti al catasto, di cui all'art. 66, legge n. 112/1998, per la riscossione si deve far riferimento a quanto disposto, in particolare, dai commi 178 e 179, del regio decreto n. 827/1924, concernente l'amministrazione e la vigilanza del patrimonio e la contabilità generale dello stato.

Per quanto concerne, in particolare, le funzioni relative alla vigilanza dei capi delle amministrazioni centrali, dette funzioni si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali superiori a quelle che effettuano le riscossioni erariali.

### Comma 282

Per quanto concerne gli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, regio decreto n. 773/1931, sono state introdotte alcune modifiche dal comma in commento alla lettera a), riconoscendo tali quelli precedentemente individuati ma dotati di un attestato di conformità rilasciato dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e nei quali, insieme con l'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità che consentano ad ogni giocatore di scegliere la propria strategia, all'avvio o durante il corso della partita, selezionando le opzioni di gara ritenute più favorevoli allo stesso giocatore.

Infine, dopo la lettera a) e per gli apparecchi individuati nella medesima lettera, è inserita la lettera a-bis) che dispone verifiche dei singoli apparecchi a cura del ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei Monopoli di stato.

### Comma 283

Le disposizioni indicate al comma precedente si rendono applicabili a tutti gli apparecchi innessi in esercizio a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2008.

### Comma 284

Slitta di un anno il credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali nuovi, come individuati dal comma 273, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) destinati alle strutture produttive collocate nel Mezzogiorno d'Italia (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2008 (anteriamente era disposto dall'1/1/2007) e fino alla chiusura dell'anno 2013.

### Comma 285

L'importo relativo alle maggiori entrate previste dallo slittamento del credito d'imposta sui beni nuovi delle aziende collocate nel Mezzogiorno è destinato al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» destinato al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

### Comma 286

La detrazione del 55%, relativa alle spese di riqualificazione energetica, di cui ai commi 344 e seguenti, dell'articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) è riconosciuta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa «entalpia».

### Comma 287

Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, a causa della diminuzione dell'Imposta comunale sugli immobili (Ici), l'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto agli enti, da indicare nei bilanci di previsione, è determinato utilizzando le aliquote e le detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

### Comma 288

In attesa dell'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica e con decorrenza dall'anno

2009, il rilascio dell'autorizzazione a costruire è condizionato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio, come disposto dall'articolo 6, dlgs n. 192/2005 e dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, finalizzate al risparmio delle risorse idriche ed al riempimento delle acque meteoriche.

### Comma 289

Al Testo unico delle disposizioni in tema di edilizia, di cui al dpr n. 380/2001, sono state apportate alcune modifiche sostanziali che comportano, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, la previsione inserita nel permesso a costruire e per gli edifici di nuova costruzione, dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, tale da garantire una produzione non inferiore a 1 kW per ogni unità a destinazione abitativa, compatibilmente all'effettiva e possibile realizzazione pratica.

Per i fabbricati industriali di nuova costruzione e di superficie non inferiore a 100 mq, invece, la produzione non deve essere inferiore a 5 kW.

### Comma 290

Le aliquote relative alle accise dei prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento a destinazione civile, come fissate dalle relative disposizioni di imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al dlgs n. 504/1995, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'Iva derivanti dalle variazioni internazionali di prezzo del petrolio greggio, espresso in euro, mediante un decreto ad hoc del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico.

### Comma 291

Il decreto, di cui al comma precedente, potrà essere adottato con cadenza trimestrale se il prezzo del petrolio aumenta in misura pari o superiore a due punti percentuali, rispetto al valore della quotazione indicato nel documento di programmazione economica finanziaria (Dpef) mentre, al contrario, il decreto non potrà intervenire in presenza di una diminuzione del prezzo, rilevato verificato sulla base della media del semestre precedente e determinato come indicato al comma che precede, rispetto a quello indicato nel documento di programmazione.

Il decreto del comma 290 potrà essere utiliz-

zato, invece, per modificare le aliquote di accisa quando il prezzo rilevato, come indicato in precedenza, subisce una diminuzione rispetto al valore di riferimento, come indicato nel documento di programmazione.

### Comma 292

L'emanazione del decreto destinato a calmierare i prezzi petroliferi non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo o maggiori oneri a carico del bilancio statale e deve assicurare il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di valori minimi delle accise.

### Comma 293

Il decreto indicato al comma 290, nella fase di iniziale applicazione, potrà essere adottato solo in presenza delle condizioni indicate al comma successivo si averino entro il 28 febbraio 2008.

### Comma 294

Nei casi in cui emergano dei risparmi sulle autorizzazioni di spesa a fronte della diminuzione delle aliquote di accisa di cui al comma 290, le somme saranno destinate, dopo l'accertamento annuale a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, alle entrate del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi urgenti in favore degli autotrasportatori, attraverso la riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, di cui all'art. 2, comma 3, dl n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999, come già prorogati tempo per tempo.

Lo stesso ministero dell'economia e delle finanze potrà apportare ulteriori variazioni di bilancio, con decreti ad hoc.

### Commi 295-297

Viene riconosciuta alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. Ciò al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale e per mantenerne il livello attuale. La compartecipazione sarà attribuita mensilmente alle regioni per il periodo 2008-2011 secondo quote stabilite nella tabella 1 della legge finanziaria 2008. A decorrere dal 2001, le predette quote saranno rimodulate con un decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'adozione del predetto Dm, alle regioni continueranno ad essere attribuite le quote mensili come sopra determinate, a titolo di acconto. Dall'anno 2011, la compartecipazione sosti-

logica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione.

317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione

della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 313 si prevede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

320. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero

della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorire la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;

b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:

«13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento

delle infrastrutture individuali e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma».

321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000

Continua a pag. 36

tuirà ed integrerà risorse quali la compensazione della minore entrata relativa all'accisa sul gasolio, i trasferimenti relativi ai servizi ferroviari di interesse regionale, la compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina che non viene compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche e i trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale.

#### Commi 298-299

Il prossimo anno, alle regioni a statuto ordinario, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, verrà attribuita una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore a quella di cui al comma 297. Per il 2008 la misura è indicata in 0,0086 euro, che si incrementerà a 0,00893 per l'anno 2009 e di 0,0092 euro a partire dal 2010 e questo in ragione di ogni litro di gasolio che sarà erogato nel territorio delle singole regioni. La quota di partecipazione verrà versata direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversata in un conto corrente acceso presso la tesoreria centrale dello stato. La successiva ripartizione delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario sarà effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio che sono stati erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione dei carburanti, così come risultano dai registri di carico e scarico. Dal 2011, invece, viene data facoltà di rideterminare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario, con criteri di commisurazione che saranno stabiliti dal ministro dei trasporti e dal mineconomia. Sarà comunque demandato a un decreto del ministero dell'economia e finanze a definire le modalità di applicazione delle disposizioni dei due commi in esame.

#### Comma 300

La verifica dell'andamento del settore e il completamento di questo processo di riforma sono affidati a un Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui faranno parte i rappresentanti dei ministri competenti in materia, delle regioni e degli enti locali. Sarà creata un'apposita banca dati e un sistema informativo pubblico in interscambio con i dati a livello regionale. Per le spese relative a questa nuova istituzione viene stanziata la somma di due milioni di euro. Sarà comunque un decreto del ministero dei trasporti, di concerto con quello dell'economia e degli affari regionali a defini-

re i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse relative al settore e dei correlati servizi, nonché le modalità operative dello stesso osservatorio. Annualmente, la neonata struttura dovrà presentare alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale.

#### Comma 301

Dal prossimo anno fine dei trasferimenti aggiuntivi a carico del bilancio dello stato che siano finalizzati al finanziamento delle spese relative al trasporto pubblico locale. Gli stessi non saranno permessi nemmeno per finanziare gli oneri per i rinnovi contrattuali degli operatori di settore, successivi all'1/1/2008. Si prevede che le regioni a statuto ordinario provvedano a riversare le somme spettanti agli enti locali entro quattro mesi dalla loro acquisizione, fermo restando che le stesse potranno adottare diverse modalità di versamento, sempreché siano di maggior favore per gli enti locali.

#### Comma 302

Le risorse per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ex articolo 9 del dlgs n. 422/97 saranno corrisposte fino al 31/12/2010. Dal 2011, saranno sostituite con le stesse misure partecipative contenute nel comma 296. Anche qui, sarà un decreto del ministero dell'economia da emanare entro il 15 febbraio 2010, a individuare la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario. Somme di cui non sarà tenuto conto ai fini dell'emanazione del dm indicato al comma 296.

#### Comma 303

In attesa della riforma al sistema degli ammortizzatori sociali, anche al settore del trasporto pubblico locale viene esteso il sistema previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2007. Dalla predetta estensione non dovrà esserci alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

#### Comma 304

Nasce il fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il fondo dovrà promuovere lo sviluppo economico e rimuoverne gli squilibri economico-sociali. La dotazione del fondo parte con 113 milioni di euro nel 2008, che aumenteranno a 130 milioni nel 2009 per poi attestarsi a 110 milioni nel 2010. Le risorse del fondo spaziano

dall'acquisto di veicoli ferroviari regionali a quelli destinati a servizi di linee metropolitane o autobus minor impatto ambientale. Finalità già individuate dal comma 1031 della legge finanziaria 2007. Si potranno finanziare altresì completamenti di opere in corso di realizzazione, ma in misura non superiore al venti per cento. Il finanziamento di nuovi interventi dovranno necessariamente prevedere l'esistenza o la realizzazione (con le risorse individuate da questo comma) di parcheggi di interscambio.

#### Comma 305

Sarà un decreto del ministero dei trasporti a ripartire le risorse tra le finalità previste dal comma 304. Per il triennio 2008-2011, in fase di prima applicazione, le risorse sono ripartite in pari misura. Dal 2001, si cambia. Infatti, sarà tenuto conto di principi di premialità che incentivano l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela dell'ambiente. Con l'abrogazione della lettera d) del comma 1032 della legge n.296/2006 infine, non sarà data alcuna priorità alle regioni e alle province autonome che abbiano ottenuto la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

#### Comma 306

Inserisce al comma 1031 della legge finanziaria 2007 relativo al fondo per gli investimenti due ulteriori addendum. Le risorse potranno pertanto essere destinate anche per l'acquisto di elicotteri e idrovolanti per garantire il trasporto pubblico locale con le isole minori. In più, le risorse per l'acquisto di veicoli ferroviari e di quelli destinati alle linee metropolitane dovranno costituire almeno il 50% della dotazione del fondo.

#### Comma 307

Dal 2008 saranno disponibili 12 milioni di euro da destinare al ministero dei trasporti per riattivare urgentemente i lavori di realizzazione dei sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, che siano stati interrotti dai procedimenti da parte della Corte di giustizia Ue, tesi a riesaminare le procedure contrattuali.

#### Comma 308

Dal 2008, i finanziamenti statali erogati per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale saranno erogate alle regioni a statuto ordinario con le modalità previ-

ste dal comma 296. Tali spese sono altresì rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, con esplicita esclusione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

#### Comma 309

In arrivo detrazioni per i pendolari. Infatti, le spese sostenute entro il 31/12/2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, possono essere detratte dall'Iperf nella misura del 19% e fino ad un massimo di 250 euro. La detrazione è operabile sempreché le suddette spese non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che compongono il reddito complessivo. È altresì possibile far valere la detrazione anche per le persone fiscalmente a proprio carico.

#### Comma 310

Il comma in esame sancisce un'interpretazione autentica dell'articolo 3 del dl n. 833/1986. Infatti, le somme che servono a coprire i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato per ripianare le perdite di esercizio dell'azienda, anche se riferiti a esercizi precedenti al 1982, non rilevano ai fini degli articoli 61 (interessi passivi), 109, comma 5 (componenti negativi redditi d'impresa) e dell'articolo 84, comma 1 quarto periodo (riporto delle perdite) del Testo unico delle imposte sui redditi.

#### Comma 311

I crediti che la società Ferrovie della Calabria srl vanta nei confronti della regione Calabria, sono destinati alla copertura definitiva dei disavanzi antecedenti a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale delle Ferrovie della Calabria e, per la parte che residua, a copertura degli investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari ad oggi gestiti dalla predetta srl.

#### Comma 312

Il comma dispone l'abrogazione di norme incompatibili con quanto sinora statuito.

#### Commi 313-315

Nasce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici con lo scopo di attivare significativi processi di sviluppo locale, attraverso il recupero di beni immobili pubblici, coerentemente con gli in-

Segue da pag. 35

euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che all'attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'im-

posta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinemato-

grafiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità ita-

liana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi del-

l'articolo 2359 del codice civile.

329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

## Commenti

dirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale. Sarà il ministro dell'economia e finanze, di concerto con il ministro per i beni culturali e per il tramite dell'Agenzia del Demanio, sempre nel rispetto delle attribuzioni che la Costituzione affida alle regioni e d'intesa con gli enti territoriali coinvolti, ad individuare ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni statali e di altri soggetti pubblici dove promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione. L'insieme di tali programmi unitari costituirà, appunto, il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali. Il Piano sarà altresì redatto anche in applicazione delle previsioni che sono contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. All'interno del Piano, oltre agli ambiti di intervento, saranno determinati gli obiettivi d'azione, le categorie tematiche, sociali ed economiche e territoriali di interesse e qualunque altro elemento che si ritenga significativo per la formazione dei predetti programmi. La regione, gli enti territoriali e locali interessati, sulla base di quanto contenuto nelle indicazioni del Piano, d'intesa col Ministero dell'economia e finanze e il ministro dei beni culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione. Gli attori pubblici individueranno gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie d'uso compatibili, nonché l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte del plusvalore da realizzare.

### Comma 316

Alla definizione dei contenuti, delle finalità necessarie all'attuazione del Piano concorrono anche le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti. Si dovrà avere particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale e per quelli ricompresi in aree demaniali. Il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice dell'ambiente, al fine di individuare gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi che siano compresi nei programmi unitari di valorizzazione.

### Comma 317

Saranno i presidenti delle regioni o delle province interessate, con propri decreti, ad approvare i programmi unitari di valorizzazione, d'intesa sia con il Mineconomia che con il Ministero

per i beni culturali. Anche i consigli comunali avranno la loro parte essendo chiamati a ratificare il programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro 90 giorni dall'emanazione del citato decreto. L'approvazione del decreto da parte del consiglio comunale ha la stessa efficacia degli accordi di programma contenuti nell'articolo 34 del Tuel e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, produce la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale compresi nei citati programmi di valorizzazione.

### Comma 318

Ciascun programma unitario di valorizzazione (o parti dello stesso) potrà avere il valore e gli effetti del piano, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, in considerazione della tipologia dei contenuti e degli interventi che sono previsti e sempre in ossequio alla vigente normativa nazionale e regionale. Ove necessario, è applicabile il disposto ex articolo 27, comma 5 della legge n. 166/2002, in tema di esproprio e relativa indennità.

### Comma 319

La realizzazione degli studi di fattibilità, dei progetti e di altre misure di accompagnamento sarà attuata a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'agenzia del demanio per l'acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi da approntare agli immobili confiscati alla criminalità. Il tetto massimo è stabilito in 10 milioni di euro per l'anno 2008.

### Comma 320

Entro il prossimo 31 luglio, il ministero della difesa dovrà mettere nero su bianco un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del proprio patrimonio in uso. Il tutto affinché lo stesso sia coerente con il processo di pianificazione territoriale ed urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di favorirne la riallocazione in aree che siano più funzionali per l'efficienza dei servizi allo stesso demandati. Entro il 31 ottobre 2008, il ministero della difesa individua, altresì, quali immobili non intende più utilizzare per fini istituzionali e che consegnerà all'Agenzia del demanio entro il 31/12/2008.

Dovrà altresì indicare altre strutture che abbiano un valore complessivo di almeno 2 miliardi di euro.

Il programma di cui sopra dovrà indicare, oltre agli immobili non più utilizzati, anche quelli di cui se ne fa un uso parziale nonché quelli, tuttora in uso alla Difesa, nei quali si svolgono funzioni che possono essere svolte altrove, con processi di riallocazione. Tra i contenuti del programma, si dovranno definire le nuove localizzazioni delle funzioni, con le opere da realizzare, i costi di costruzione ex novo, dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e il costo delle funzioni nelle nuove localizzazioni. Il programma, infine, dovrà stabilire i tempi delle procedure, fino al definitivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

Inoltre, il comma sancisce che le infrastrutture militari ancora in uso, individuati dal citato programma, dovranno essere consegnati all'Agenzia del demanio solo ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso altre idonee strutture. Tale riallocazione potrà avvenire sia trasformando altri immobili militari che costruendo ex novo immobili conformi agli strumenti urbanistici e in ossequio alla salvaguardia ambientale, anche con accordi o procedure negoziate con gli enti territoriali. Tali procedure potranno essere promosse dallo stesso ministero della difesa, di concerto con il ministero dell'economia. Per la riallocazione delle funzioni viene istituito, nello stato di previsione del ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione verrà determinata in relazione alle esigenze che dovessero emergere dai programmi. Alla dotazione di quo, potranno altresì concorrere i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e altre porzioni che siano ancora in uso al ministero della difesa, oggetto del presente comma.

### Comma 321

Nasce il fondo per la mobilità alternativa nei centri storici. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 viene infatti istituito, presso il ministero dei trasporti, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, che l'Unesco ha già dichiarato come patrimonio dell'umanità.

### Comma 322

I titolari di immobili situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, potranno stipulare, con banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia, contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili (o di porzioni di questi), ponendo a carico del bilancio statale, l'intero costo degli interessi.

### Comma 323

Per il recupero e la conservazione di edifici storici che l'Unesco ha dichiarato patrimonio dell'umanità e che appartengano al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice ambientale, i comuni potranno stipulare mutui con la cassa depositi e prestiti. Anche in questo caso, gli oneri relativi agli interessi saranno a carico dello Stato.

### Comma 324

Entro il 31 gennaio 2008, il ministero dell'economia e finanze, con un proprio decreto, di concerto col ministero dei beni culturali, definirà le modalità e i criteri di erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323. Si potrà comunque garantire l'intervento nella misura massima di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008.

### Commi 325-326

Cinema, arriva il credito d'imposta. Ai soggetti passivi Ires e ai titolari di reddito d'impresa ai fini irpef che non appartengano al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ex art. 2549 del codice civile, viene riconosciuto un credito d'imposta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura del 40% e fino a un importo massimo di dieci milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche che siano riconosciute di nazionalità italiana. Per la concessione del credito d'imposta viene sancito che le imprese di produzione cinematografica che siano destinatarie dei suddetti apporti, hanno l'obbligo di utilizzare l'80% di dette risorse nel territorio nazionale, impegnando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

### Comma 327

Il comma in esame definisce le misure della concessione del credito d'imposta ai fini delle

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità eu-

ropea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle im-

poste dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.

343. L'efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

344. Al decreto legislativo 31

Continua a pag. 38

imposte sui redditi. Per le imprese di produzione cinematografica, sarà riconosciuto in misura pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute quali italiane, e comunque fino all'ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. A condizione che si sostengano sul territorio italiano spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80% del credito d'imposta stesso. Per le imprese di distribuzione il credito sarà differenziato. Esso sarà pari al 15% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere italiane, riconosciute di interesse culturale; il tutto entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun periodo di imposta. Il credito de quo sarà pari al 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di opere italiane, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo di 2 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Infine, il credito spetta nella misura del 20% dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti ex artt. 2549 e 2554 del codice civile, per produrre film di nazionalità italiana che siano riconosciuti di interesse nazionale, il tutto entro il limite massimo annuo di un milione di euro per ciascun periodo d'imposta.

Anche le imprese di esercizio cinematografico beneficeranno delle agevolazioni. Per queste, il credito d'imposta è determinato nella misura del 30% delle spese sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo che non ecceda 50.000 euro per ciascuno schermo di proiezione. Il credito è determinato nella misura del 20% dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti ex artt. 2549 e 2554 cod. civ. per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana che abbiano il riconoscimento di opera di interesse culturale. Qui il limite massimo da rispettare è di un milione di euro per ciascun periodo di imposta.

#### Comma 328

Il comma sancisce che i benefici indicati al comma precedente non sono cumulabili con riferimento alla medesima opera, a favore della stessa impresa, ovvero ad imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché a soggetti che siano tra loro legati da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto, ai sensi dell'ar-

ticolo 2359 del codice civile.

#### Comma 329

I crediti d'imposta indicati al comma 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

#### Comma 330

Ai fini della concessione del credito d'imposta, viene chiarito che gli apporti in denaro, come rilevati nei commi 325 e 327, non possono superare, in ogni caso, il limite complessivo del 49% del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70% degli utili che derivano dall'opera filmica.

#### Comma 331

Il comma in esame chiarisce che i crediti d'imposta previsti dai commi 325 e 327 potranno essere fruiti solo a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, nonché alla previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica che le condizioni contenute nei commi 326 e 330 siano state rispettate. I crediti d'imposta di cui in parola pertanto, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini Irap. Non rilevano altresì ai fini del rapporto ex artt. 96 e 109 del Tuir e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.

#### Comma 332

Gli apporti per la produzione, come evidenziati nei commi 325 e 327, sono considerati come risorse che il produttore del film reperisce al solo fine di completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi ex art. 13 del dlgs n. 28/2004. Comunque, tali contributi non potranno essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343 della presente legge, superi l'80% del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

#### Comma 333

Tutte le disposizioni contenute nei commi da 325 a 332 saranno contenute in un decreto del ministro per i beni culturali che sarà emanato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il

Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2008.

#### Comma 334

L'efficacia di quanto contenuto nei commi da 325 a 333 è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. A tal fine, il Ministero per i beni culturali provvede a richiedere tale autorizzazione. Si chiarisce altresì che le agevolazioni potranno essere fruite, esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute in data successiva a quella di decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea.

#### Commi 335-337

Credito d'imposta anche per le imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 e per i due successivi, è riconosciuto un credito in relazione a film (o a sue parti) girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e comunque entro il limite massimo, per ciascuna opera, di 5 milioni di euro. Le disposizioni attuative in merito saranno emanate da un decreto del ministero per i beni culturali emanato entro il 31 marzo 2008. Inoltre, il credito d'imposta di cui al comma 335, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, non rileva altresì ai fini del rapporto ex artt. 96 e 109 del Tuir, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

#### Comma 338

Gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei lungometraggi, film d'animazione, film d'interesse culturale e opere d'essai, riconosciuti di nazionalità italiana ed espressione di lingua originale italiana, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. L'unica condizione affinché possa essere concesso il beneficio, è che le imprese interessate devono tenere la contabilità ordinaria ex artt. 13 e 18, comma 6 del Tuir.

#### Comma 339

Gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico

co le quali, da sole o per il tramite di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione di lungometraggi, film d'animazione e film di interesse culturale, riconosciuti di nazionalità italiana, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo, però, del 30%. Anche in questo caso, come nelle disposizioni recate dal comma 338, le imprese che intendessero accedere al beneficio dovranno tenere la contabilità ordinaria.

#### Comma 340

Le disposizioni contenute nei commi 338 e 339 confluiranno in un decreto del Ministero per i beni culturali, da emanarsi entro il 31/3/2008 e nel quale saranno chiarite le modalità applicative della disciplina evidenziata.

#### Comma 341

Le agevolazioni previste ai commi 338 e 339 possono essere fruite nel limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2008, di 10 milioni di euro per il 2009 ed infine, di 15 milioni di euro per il 2010.

#### Comma 342

Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico delle sale cinematografiche, per una migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, si incrementa con un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2008, di 8 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, il fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, previsto dall'articolo 12, comma 1 del dlgs n. 28/2004. Si dispone che il contributo straordinario viene finalizzato a favore degli interventi individuati dall'articolo 12, comma 3, lett.c) del dlgs n.28/2004 quali, ad esempio, la copertura di interessi su mutui per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive.

#### Comma 343

L'efficacia di quanto disposto dai commi che vanno dal 335 al 339 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Sarà il Ministero per i beni culturali a richiedere tale autorizzazione. In ogni caso, rileva la disposizione, l'agevolazione potrà essere fruita solo in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione da parte della Commissione Ue.

Segue da pag. 37

marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'IN.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'IN.P.S.»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai

centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. E comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione a:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso

le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle en-

trate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di

assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.;

c) all'articolo 4-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto na-

## Commenti

### Comma 344

*Prestazioni sociali agevolate, nasce il nuovo Isee con maggiori controlli. Le autorità e le pubbliche amministrazioni possono utilizzare l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) che risulta al Sistema Informativo gestito dall'Inps. Il comma in esame sostituisce l'articolo 4 del dlgs n. 109/1998 in materia di dichiarazione sostitutiva unica con una nuova formulazione. Pertanto, il cittadino che intendesse richiedere prestazioni sociali, dovrà presentare un'unica dichiarazione sostitutiva, in forma di autocertificazione e con validità annuale, ove indicherà tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il cittadino ha comunque la facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo Isee. La dichiarazione deve essere presentata ai comuni o ai caaf, o anche in forma diretta all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede Inps competente per territorio. I soggetti riceventi dovranno inviare tali informazioni all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica. Si prevede, comunque, che il soggetto richiedente la prestazione agevolata possa inoltrare la dichiarazione sostitutiva unica direttamente all'Agenzia delle entrate e sempre in forma telematica. Sarà l'Agenzia delle entrate a determinare l'Isee in relazione a diversi parametri, quali gli elementi contenuti nell'anagrafe tributaria, i dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata. In relazione a tali ultimi dati, l'Agenzia delle entrate potrà individuare omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati in proprio possesso. Gli esiti di tali attività sono comunicati dall'Agenzia delle entrate ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ovvero al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica, nonché all'Inps. Sulla base della comunicazione fornita dall'Agenzia delle entrate, i comuni, i Caaf, l'Inps e le amministrazioni pubbliche alle quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica, rilasciano un'attestazione che riporta l'indicatore Isee e, tra l'altro, gli*

*elementi informativi per il calcolo. L'attestazione riporta altresì le eventuali omissioni e difformità che si dovessero riscontrare. Se si è in presenza di omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero potrà comunque richiedere la prestazione agevolata con l'attestazione riportante le omissioni o la difformità. In tale ultimo caso, la dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, ma gli enti erogatori si riservano l'esercizio del diritto di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati in dichiarazione. Sarà permesso all'agenzia delle entrate di poter richiedere, ai fini dei controlli relativi all'effettiva determinazione del patrimonio mobiliare gestito da banche, intermediari finanziari, sim... apposite richieste di informazioni che si avvarranno delle relative procedure automatizzate di colloquio. Anche la Guardia di finanza scende in campo contro i «furbetti» dell'Isee. Infatti, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Gdf, una quota parte delle verifiche verrà destinata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari di chi richiede agevolazioni, secondo dei criteri selettivi. Sarà comunque automatico l'invio alla Guardia di finanza degli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti per i quali emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.*

*Entro il 30 aprile 2008, sarà un decreto del presidente del consiglio che dovrà individuare le componenti autocertificate della dichiarazione nonché le modalità attuative delle disposizioni sin qui evidenziate. Si potrà comunque stabilire una specifica attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione. Un'apposita convenzione tra Inps e Agenzia delle entrate, regolamenterà, nel pieno rispetto della tutela dei dati personali, le modalità relative allo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni indicate. Infine, si prevede che per l'alimentazione del sistema informativo dell'Isee gestito presso l'Inps, lo stesso istituto possa stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale.*

### Comma 345

*Il 2008 riparte sotto il segno del contrasto all'evasione fiscale. Riviste al rialzo le stime di recupero di gettito fiscale da far confluire nel bilancio dello stato. Entro il 15 gennaio 2008, l'Agenzia delle entrate definirà un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano viene assicurata all'amministrazione finanziaria una importante nuova immissione di personale. In particolare vengono erogati fondi per 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità. L'utilizzo delle graduatorie già formate è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può utilizzare, inoltre, nuove procedure da finanziare con i risultati del recupero.*

### Comma 346

*Assunzioni in vista per vigili del fuoco, amministrazione penitenziaria, corpo forestale, ispettorato del lavoro, dogane e Apat. È autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale.*

*a) nella sola qualifica di vigile del fuoco per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26*

*milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;*

*b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;*

*c) nel corpo forestale dello stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi;*

*d) nel ruolo degli ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;*

*e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie*

zionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;

3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».

345. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori en-

trate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuo-

ve assunzioni.

346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei

dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28

del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1º settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.

347. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

Continua a pag. 40

formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1º settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con un punteggio finale inferiore a 46. In ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione e autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

#### Comma 348

Un milione di euro per il potenziamento dell'attività dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione a decorrere dall'anno 2008.

#### Comma 349

Fondi aggiuntivi per le esigenze di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina. A favore del ministero dell'interno è, infatti, autorizzata la spesa di 19,1 milioni di euro

per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ai maggiori oneri in capo al bilancio dello stato si provvede, per 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate e per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa.

#### Comma 350

Fondo ad hoc per Gdf. Maggiori dotazioni economiche alle fiamme gialle per sostenere le spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Una quota di maggiori introiti derivanti dalle misure anti evasione previste dalla Finanziaria 2008 viene dedicata al mantenimento di un adeguato livello di efficienza nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali. A tal fine, nello stato di previsione del Mef viene istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del corpo della guardia di finanza. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali.

#### Comma 351

Ridotto a 21 il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale. La misura, effettiva a far data dall'1 maggio 2008, è diretta a ridurre le spese a carico del bilancio dello stato e ad assicurare una

rapida definizione delle controversie pendenti. Le sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vicepresidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato a una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

#### Comma 352

I processi ancora pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle istituende sezioni regionali ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione im-

pugnata.

#### Comma 353

Il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008. Con i medesimi atti di natura regolamentare vengono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.

#### Comma 354

Per la riforma della commissione tributaria centrale con relativa rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale sono determinati facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

#### Comma 355

Segue da pag. 39

(APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

348. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

349. Per le esigenze di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

350. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

353. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

354. Per l'attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dispo-

sizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.

357. Il distacco del personale dell'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle

società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

360. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del dlgs 30/7/1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

5 - continua

## Commenti

*Aumenta il numero di magistrati amministrativi e contabili oltre ad avvocati e procuratori dello stato. Le maggiori disponibilità sono derivanti dal contrasto all'evasione e quantificate in 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.*

### Comma 356

*Tutte le amministrazioni autorizzate ad operare nuove assunzioni devono trasmettere al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimen-*

*to della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti.*

### Comma 357

*Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio può avere luogo anche mediante distacco. In questo caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.*

### Comma 358

*Gli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, a esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società convenzionate, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con*

*decreto del ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento per le politiche fiscali.*

### Comma 359

*Quattro nuovi dirigenti per potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica. Gli incarichi verranno conferiti, nell'ambito del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008. I destinatari sono persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Ove la facoltà di nomina venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.*

### Comma 360

*Modifiche la regolamento dell'Agenzia delle entrate per ottenere l'impiego ottimale delle risorse e facilitare il rapporto dei contribuenti. Importanti modifiche riguarderanno l'individuazione degli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:*

*a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;*

*b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;*

*c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.*

5 - continua

*La 6ª puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi Sette del 30/12/2007*